

**APPALTO GTT N. 39/2018**

**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO – SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA E RIPARAZIONE COMPONENTI DEL VEICOLO VAL208NG (“LIVELLO 3 DI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE):**

- **LOTTO 1 - MANUTENZIONE DEL SOTTOSISTEMA TRAZIONE – CIG 742447241D;**
  - **LOTTO 2 - MANUTENZIONE DEL SOTTOSISTEMA FRENO - CIG 74244799E2.**
- PROCEDURA APERTA – SETTORI SPECIALI**

**COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 3**

Si intende rispondere ai seguenti quesiti:

- D.** Articolo 9.4 del capitolato: «Penali per ritardo restituzione dei materiali»  
[...] qualora l'IA non restituisca i materiali nei tempi medi definiti dall'offerta [...] Essendo le penali applicate dal giorno successivo al “tempo medio dichiarato” tale tempo è di fatto equivalente al tempo massimo di riparazione. La penale tra l'altro si applica puntualmente sul tempo di riparazione del singolo oggetto e non su un tempo medio ad esempio mensile. E' corretta questa interpretazione?.
- R.** ***Si il tempo medio dichiarato corrisponde al tempo massimo di riparazione.***
- D.** Articolo 9.7  
Le penali sono da considerarsi limitate al 10% del valore del contratto?  
Se quanto sopra non fosse corretto, essendo discrezione di GTT “risolvere il contratto”, potenzialmente le penali sono da considerarsi illimitate.  
Se questa interpretazione non è corretta, quale sarebbe il limite delle penali applicabili?
- R.** ***Ai punti 9.7 e 9.8 il Capitolato prevede:***
- 9.7** ***Quando le penali raggiungono il 10% dell'importo contrattuale, GTT si riserva la facoltà di risolvere il contratto.***
- 9.8** ***E' fatto salvo il diritto di GTT al risarcimento del maggior danno sino ad un valore di Euro 1.000.000 penali incluse per il lotto 1 e Euro 600.000 penali incluse per il lotto 2.***
- Le norme richiamate vanno interpretate come segue:***
- 1) le penali applicabili sono limitate al 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo (in conformità all'art. 1384 cc) il risarcimento del maggior danno;**
  - 2) al raggiungimento del 10%, GTT valuterà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, se risolvere o meno;**
  - 3) l'eventuale risarcimento del “maggior danno” rispetto alle penali maturate:**
    - 3.1) deve essere provato da GTT secondo l'art. 2967 cc (onere della prova);**
    - 3.2) anche ove GTT provasse di avere subito un danno di importo, rispettivamente, superiore a € 1.000.000 (penali incluse) per il lotto 1, ovvero ad € 600.000 (penali incluse) per il lotto 2, non potrà in ogni caso pretendere più di € 1.000.000 (penali incluse) per il lotto 1 e € 600.000 (penali incluse) per il lotto 2.**

***Dunque e in conclusione: le penali sono limitate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno convenzionalmente contenuto entro importi massimi prestabiliti e assoggettato all'onere della prova.***

- D. Eventuali materiali che diventassero obsoleti, prima dell'inizio del contratto, fanno parte dello scopo di lavoro?
- R. ***Vale quanto scritto all'art 5.6 del Capitolato.***
- D. I costi stimati da GTT prendono in conto un deterioramento del MKBF. E' prevista un'ulteriore rivalutazione nel corso del contratto nel caso in cui il MKBF avesse un'ulteriore deterioramento?
- R. ***I costi stimati da GTT considerano un deterioramento dello MKBF attuale e pertanto non è prevista alcuna ulteriore rivalutazione nel corso del contratto.***
- D. E' da considerarsi mandatorio comunicare l'avvalimento nel caso di rapporto fra entità legali differenti, ma facenti parte della stessa multinazionale?
- R. ***Per gli avvalimenti infragruppo occorre fare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato VI Sez. n. 907 del 13 febbraio 2018 ove è precisato che: "in linea di diritto, si osserva che l'art. 89 D.lgs. 50/2016 non riproduce più, per il cd avvalimento infragruppo, le facilitazioni probatorie previste nell'art. 49 comma 2 lett. g), dell'abrogato D.lgs. 163/2006, che, in luogo del contratto di avvalimento, prevedeva la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo". Ne consegue che anche nel caso di infragruppo è necessario produrre la documentazione prevista all'art.89.***

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Davide Sasia)

**DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE**